

Conegliano, lì 01.02.2023

---

---

**Circolare per la clientela**  
**n. 1/2023**

*Le novità della "Finanziaria 2023"*

---



---

## Sommario

1. Premessa.....	1
2. Crediti d'imposta energetici I trimestre 2023 – commi da 2 a 9 e da 45 a 50 .....	1
3. Regime forfetario – commi 54.....	1
4. Flat tax incrementale – commi da 55 a 57.....	2
5. Proroga agevolazioni acquisto “prima casa” under 36 – comma 74 e 75 .....	3
6. Detrazione IVA acquisto immobili classe energetica A/B – comma 76.....	3
7. Esenzione IMU immobili occupati – comma 81 e 82.....	3
8. Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice – commi da 100 a 105.....	4
9. Estromissione immobile imprenditore individuale – comma 106.....	5
10. Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi da 107 a 109 .....	5
11. Tregua fiscale – commi da 153 a 159 e da 166 a 251.....	5
12. Proroga credito d'imposta investimenti mezzogiorno – comma 265.....	6
13. Bonus mobili – comma 277 .....	6
14. Proroga detrazione superamento / eliminazione barriere architettoniche – comma 365.....	6
15. Limite utilizzo del contante – comma 384 .....	6
16. Costi (equi) transazioni elettroniche – commi da 385 a 388 .....	6
17. “Sabatini Ter” – commi da 414 a 416.....	6
18. Credito d'imposta beni strumentali nuovi – comma 423.....	7
19. Bonus psicologo – comma 538 .....	7
20. Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi – comma 614.....	7
21. Bonus sponsorizzazioni sportive – comma 615.....	7
22. Credito d'imposta riciclaggio imballaggi – commi da 685 a 690.....	8
23. Proroga esonero autorizzazione occupazione suolo pubblico – comma 815 .....	8



## 1. Premessa

La presente circolare analizza le principali novità della Legge n. 197/2022, c.d. Finanziaria 2023, in vigore dal 1.1.2023. Le novità di natura fiscale di seguito esaminate sono contenute nell'art. 1, composto da 903 commi.

## 2. Crediti d'imposta energetici I trimestre 2023 – commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) **anche per il primo trimestre 2023**, come sintetizzato nella seguente tabella:

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese <b>energivore</b>	20%	25%		40%	45%
Imprese <b>non energivore</b>	---	15%		30%	35%
Imprese <b>gasivore</b>	10%	25%		40%	45%
Imprese <b>non gasivore</b>	---				
Imprese esercenti attività <b>agromeccanica</b>	---	---	---	20%	
Imprese esercenti attività <b>agricola</b>	20%	---	20%		
Imprese esercenti attività della <b>pesca</b>		20%	20%		

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed **entro il 31.12.2023**;
- sono **cedibili entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

Si segnala che con il Decreto Aiuti Quater la scadenza per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati per il III e IV trimestre 2022 è stata differita al 30 settembre 2023. Gli importi maturati nel 2022 devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate tramite apposita comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato.

## 3. Regime forfetario – commi 54

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 1, comma 54, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, in vigore dall'1.1.2023.

La modifica principale riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l'accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023.

#### 4. Flat tax incrementale – commi da 55 a 57

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).

Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%.

##### Esempio 1:

Si ipotizzi la seguente situazione.

Anno	Reddito
2023	€ 90.000
2022	€ 65.000
2021	€ 80.000
2020	€ 50.000

La base imponibile della Flat tax incrementale è così calcolata.

Reddito 2023	€ 90.000
Reddito 2021	€ 80.000 -
Differenza (90.000 – 80.000)	€ 10.000
Franchigia 5% del reddito 2021 (80.000 x 5%)	€ 4.000 -
Differenza netta (10.000 – 4.000)	€ 6.000

La base imponibile della Flat tax incrementale è quindi pari a € 6.000 e l'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 900 (6.000 x 15%).

##### Esempio 2:

Si ipotizzi la seguente situazione.

Anno	Reddito
2023	€ 130.000
2022	€ 65.000
2021	€ 80.000
2020	€ 50.000

La base imponibile della Flat tax incrementale è così calcolata.

Reddito 2023	€ 130.000
Reddito 2021	€ 80.000 -
Differenza (130.000 – 80.000)	€ 50.000
Franchigia 5% del reddito 2021 (80.000 x 5%)	€ 4.000 -
Differenza netta (50.000 – 4.000)	€ 46.000

---

Nel caso proposto la base imponibile della Flat tax non può superare € 40.000. L'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 6.000 (40.000 x 15%).

È infine previsto che:

- la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
- dovrà essere **(ri)calcolato l'acconto 2024** senza tener conto delle predette disposizioni.

## 5. Proroga agevolazioni acquisto "prima casa" under 36 – comma 74 e 75

È confermata la **proroga** dal 31.12.2022 al **31.12.2023** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse; **stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023** è previsto l'**esonero** dal pagamento:
  - dell'imposta di registro;
  - delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" **sogetto ad IVA** (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

## 6. Detrazione IVA acquisto immobili classe energetica A/B – comma 76

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità, per le persone fisiche, di **detrarre ai fini IRPEF**, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il **50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo di **acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute** da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da **imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati **entro il 31.12.2023**;
- va ripartita in 10 quote annuali.

## 7. Esenzione IMU immobili occupati – comma 81 e 82

Con l'introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l'estensione dell'**esenzione IMU agli immobili**:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;

ovvero

- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

## 8. Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice – commi da 100 a 105

È confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2023** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

<b>N.B.:</b>	È altresì prevista la <b>trasformazione agevolata in società semplice</b> per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
--------------	---

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa

*“sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.*

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva pari al 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle **società trasformate** va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del **socio assegnatario** non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2023**;



- 
- il rimanente **40% entro il 30.11.2023**.

### 9. Estromissione immobile imprenditore individuale – comma 106

È confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
  - il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### 10. Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 **la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

### 11. Tregua fiscale – commi da 153 a 159 e da 166 a 251

La Finanziaria è inoltre intervenuta in materia di c.d. "Tregua fiscale" e, nello specifico, con riguardo a:

- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- la regolarizzazione delle irregolarità formali;
- il "ravvedimento speciale" delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
- la definizione agevolata degli atti di accertamento;
- alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
- la regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitivi;
- la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 e la c.d. "rottamazione-quater" delle

---

cartelle di pagamento relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022

Quanto sopra sarà oggetto di approfondimento nelle successive circolari dello Studio.

#### 12. Proroga credito d'imposta investimenti mezzogiorno – comma 265

In sede di approvazione è stato **prorogato al 2023** il credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

#### 13. Bonus mobili – comma 277

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 8.000 per il 2023** (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

#### 14. Proroga detrazione superamento / eliminazione barriere architettoniche – comma 365

In sede di approvazione è stata **prorogata al 31.12.2025** la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Con l'introduzione del **nuovo comma 4-bis** nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che **per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale** è sufficiente la **maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3** del valore millesimale dell'edificio.

#### 15. Limite utilizzo del contante – comma 384

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale **dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

<b>N.B.:</b>	Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.
--------------	---

#### 16. Costi (equi) transazioni elettroniche – commi da 385 a 388

In base all'art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di **mancata accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della predetta sanzione in caso di **mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60.**

#### 17. "Sabatini Ter" – commi da 414 a 416

In sede di approvazione è stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013. In particolare sono stanziati:

- 
- € 30 milioni per il 2023;
  - € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre **prorogato di ulteriori 6 mesi** il termine di **ultimazione degli investimenti** (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli **investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall'1.1.2022 al 30.6.2023**.

#### 18. Credito d'imposta beni strumentali nuovi – comma 423

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 30.6.2023 **al 30.9.2023** il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita **l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0”** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la **“prenotazione”** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta **entro il 31.12.2022**, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

#### 19. Bonus psicologo – comma 538

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL . 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE.

#### 20. Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi – comma 614

È confermato il **riconoscimento anche per il 2023** del credito d'imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

#### 21. Bonus sponsorizzazioni sportive – comma 615

È confermata la spettanza, anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023**, del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di**:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che **per il primo trimestre 2023** il credito d'imposta:

- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

<b>N.B.:</b>	Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è <b>escluso</b> per gli <b>investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni</b> , nei confronti dei <b>soggetti in regime forfetario</b> ex Legge n. 398/91.
--------------	---

## 22. Credito d'imposta riciclaggio imballaggi – commi da 685 a 690

È confermato il riconoscimento **per il 2023 - 2024** di un credito d'imposta pari al **36% delle spese sostenute / documentate** per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto **fino ad un importo massimo di € 20.000 annui** per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile:
  - **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  - a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

## 23. Proroga esonero autorizzazione occupazione suolo pubblico – comma 815

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 31.12.2022 al **30.6.2023** l'**esonero dell'autorizzazione** di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la **posa (temporanea)** su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.